



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comuneditodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - COMMERCIO E PUBBLICO SPETTACOLO -
PARCO AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZIALE - GESTIONE PIANO DEL VERDE -
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -
UFFICIO ESPROPRI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI
DIREZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1085 DEL 30/09/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 398 A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 A FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA (LO) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2026 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028";
- di Consiglio Comunale n. 20 del 25/02/2026 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028"
- di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2026 "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2027-2028"
- di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

- di Consiglio Comunale n. 44 del 14/05/2026 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO (ART. 175 E 187 D.LGS 267/2000 E S.M.I.)”;
- di Consiglio Comunale n. 71/2026 “BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267-2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART 175 COMMA 8 D.LGS. 267-2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DUP 2026-2028”;
- di Giunta Comunale n.148 del 06/08/2026 “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2027-2028 – PRIMO AGGIORNAMENTO”

Preso atto che con nota registrata al protocollo comunale in data 28/09/2026 al n. 67860 il Comune di Pieve Fissiraga (LO) ha chiesto l’autorizzazione affinché il dipendente di questo Comune matr. n. 398, in servizio presso la Direzione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici, in qualità di funzionario tecnico E.Q., possa prestare ulteriori 12 ore di attività lavorativa extra orario ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge 311/2004, con decorrenza dal 01/10/2026 fino al 31/12/2026.

Richiamati:

- L’art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone: *“I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”;*
- L’art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 2667/2000 e s.m.i. che prevede: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”;*
- L’orientamento applicativo ARAN del 07/07/2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all’utilizzo a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Verificato che l’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, costituisce norma speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 circa l’unicità del rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza e che, pertanto, in virtù della norma citata il dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso altra amministrazione, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

Preso atto che sulla materia si sono pronunciati;

- Il Ministro dell’Interno – Dip. Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale delle Autonomie, con circolare n. 2 del 21/10/2005;

- Il Consiglio di Stato – Sez. Prima con proprio parere in data 25/05/2005;

Viste la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 17/2008 e la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 23/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004:

- *“Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza”;*
- *“In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza”;*

Accertato che il dipendente matr. n. 398 ha manifestato la propria disponibilità a svolgere integrazione di orario di servizio presso il Comune di Pieve Fissiraga (LO);

Ritenuto in conformità alla normativa citata, di autorizzare il suddetto dipendente a svolgere prestazioni lavorative, a tempo determinato, per un massimo di 12 ore settimanali presso il Comune richiedente, con l'osservanza delle seguenti indicazioni:

1. l'orario di lavoro presso il Comune di Pieve Fissiraga (LO) non potrà eccedere le 12 ore settimanali; le prestazioni presso il Comune di Pieve Fissiraga (LO) dovranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Lodi, il rapporto di lavoro con quest'ultimo dovrà svolgersi a tempo pieno. Il Comune di Pieve Fissiraga (LO) comunicherà al Comune di Lodi l'orario di lavoro del dipendente;
2. l'incarico a tempo determinato e part-time presso il Comune di Pieve Fissiraga (LO) si intende autorizzato fino al 31/12/2026; alla scadenza, la presente autorizzazione potrà essere prorogata previo accordo tra il Comune di Pieve Fissiraga (LO) e il Comune di Lodi;
3. si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
4. ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, curando i rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali per quanto di propria spettanza;
5. i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Lodi e la fruizione degli stessi deve avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti;
6. le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;
7. la presente autorizzazione è rilasciata ferma restando l'assenza di conflitto di interessi e a condizione che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto, non rechino alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

Specificato che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Dato atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo è il sottoscritto Dirigente.

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli art. 4, 5, 6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- la Legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;
- i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate

DETERMINA

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, il dipendente matr. n. 398, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lodi, Funzionario tecnico presso la Direzione Organizzativa n. 3, a prestare l'attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pieve Fissiraga (LO), per un massimo di 12 ore settimanali, con decorrenza dal 01/10/2026 fino al 31/12/2026.
3. Di specificare che l'utilizzo del citato dipendente da parte del Comune di Pieve Fissiraga (LO) dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni specificate in premessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata;
5. Di dare atto, altresì, che tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto autorizzato con il presente provvedimento, per quanto di competenza del Comune di Lodi, dovranno essere inviate al Servizio Personale - PEC;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente al procedimento medesimo, è il sottoscritto Dirigente;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di successiva competenza, al Comune di Pieve Fissiraga (LO).

Si dà atto, infine, che:

- ✶ il presente provvedimento è trasmesso al settore Risorse umane-personale, stipendi ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

- ✍ si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;
- ✍ in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale